

ABROGATE LE SCHEDE ISPESL mod. “A”, “B” e “C”

Applicazione del D.P.R. 462/2001 nei cantieri edili temporanei o mobili.

*di Salvatore Esposito e Giuseppe Greco**

Normativa antecedente al 23 gennaio 2002

Con l'entrata in vigore (23 Gennaio 2002) del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n° 462 , si è posto fine alla compilazione ed alla trasmissione all'ISPESL¹ , tendenti ad ottenere la prima omologazione, delle schede:

Mod.”A” per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

Mod.”B” per gli impianti di messa a terra;

Mod.”C” per le installazioni elettriche nei luoghi con pericoli di esplosioni.

Le schede di cui sopra, sono state abrogate dall'art.9 del citato DPR .

L'interesse che rivolgiamo all'applicazione del Decreto 462/2001 è rivolto a quegli articoli che possono interessare i tecnici impegnati nella realizzazione dei cantieri edili e principalmente in quelli temporanei o mobili del tipo “ medio “.

Con la passata normativa il datore di lavoro veniva coinvolto direttamente nella messa in servizio degli impianti . Infatti , come tutti ricorderanno, il datore di lavoro, entro trenta giorni, doveva denunciare all' ISPESL, competente per territorio, la messa in servizio degli impianti utilizzando le schede necessarie “ A”; “B” o “C”.

Quando innanzi esposto era dovuto ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 Settembre 1959 , ora abrogati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 462/01.

E' necessario ricordare che le norme relative alla difesa contro le scariche atmosferiche di cui al Capo VI del D.P.R. 547/55 restano ancora in vigore con l'eccezione dell'art. 40 (ora abrogato) che così recitava: *“Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza”*.

Restano pertanto soggetti alla difesa contro le scariche atmosferiche, gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni nella quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi.

Inoltre devono essere protetti contro le scariche atmosferiche:

- a) i camini industriali, che, per la loro ubicazione o altezza possono costituire pericolo;
- b) le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici di “ notevoli dimensioni “ situati all'aperto.



Particolare del montante di un ponteggio metallico, collegato a terra a protezione contro le scariche atmosferiche

E' doveroso precisare che i datori di lavoro devono affidare la realizzazione degli impianti elettrici nei cantieri edili non a persone " tutto fare " ma bensì ad imprese abilitate riconosciute tali dalla Legge 46/90.

Per quanto attiene le verifiche degli impianti di messa a terra, altro articolo abrogato dal DPR 462/01 è il 328 del DPR 547/55 . Tale articolo così recitava: "*Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza*".

L'inosservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 erano puniti ,ai sensi del D.P.R. 758/94 , con la reclusione fino a tre mesi o l'ammenda da 258,23 Euro a 1.032,91 Euro.

Si fa rilevare che l'abrogazione degli artt. 40 e 328 del D.P.R. 547/55 di cui all'art.9 del DPR 22 Ottobre 2001 n° 462 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore del precitato DPR e precisamente alla data del 23 Gennaio 2002.

Applicazione del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n°462

Il D.P.R. 22 Ottobre 2001 n°462 " Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezioni contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi " assegna maggiore responsabilità all'installatore così come già in precedenza aveva già fatto la Legge 46/90.

Infatti , mentre prima l'omologazione veniva effettuata dall'ISPESL e la messa in esercizio dell'impianto avveniva sotto la responsabilità del datore di lavoro, oggi l'omologazione avviene con la verifica dell'installatore che deve rilasciare la dichiarazione di conformità al committente dei lavori.

Prima di parlare degli articoli del nuovo Decreto, si evidenzia che sono stati diversificati gli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Capo II),dagli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (Capo III).

Infatti, il Capo II che è quello a cui maggiormente siamo interessati, comprende:

Art. 2 –Messa in esercizio e omologazione dell'impianto.

- 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.*
- 2. Entro trenta giorni dalla messa in servizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL² o all'ARPA³ territorialmente competenti.*
- 3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.*

Art. 3 – Verifiche a campione.

- 1. L'ISPESL, effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.*
- 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;*
 - b) tipo di impianto soggetto a verifica;*
 - c) dimensione dell'impianto.*

3. *Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.*

Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati.

1. *Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in **cantiere**, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la **periodicità è biennale**.*
2. *Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI⁴ – CEI⁵.*
3. *Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.*
4. *Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.*

omissis.....

Per quanto attiene al Capo IV, le disposizioni sono comuni sia agli “ impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche” che agli “ impianti in luoghi con pericolo di esplosione “.

Pertanto al Capo IV, troviamo :

Art. 7 – Verifiche straordinarie.

1. *Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI – CEI.*
2. *Le verifiche straordinarie, sono comunque, effettuate nei casi di :*
 - a) *esito negativo della verifica periodica;*
 - b) *modifica sostanziale dell'impianto*
 - c) *richiesta del datore di lavoro.*

Art. 8 – Variazioni relative agli impianti.

1. *Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA, competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti ed il trasferimento o spostamento degli impianti.*

Art. 9 - Abrogazioni.

1. *Sono abrogati:*
 - a) *gli articoli 40 e 328 del DPR 27 Aprile 55 n° 547*
 - b) *gli articoli 2,3 e 4 del D.M. 12 Settembre 1959, nonché i modelli A,B e C allegati al medesimo decreto.*

omissis.....

Conclusioni

Con l'applicazione del D.P.R. 462/2001 ,il datore di lavoro viene a perdere quella responsabilità che aveva sino ad oggi , poiché la stessa è stata trasferita all'installatore. Il nuovo Decreto ha inoltre lo scopo di semplificare il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi.

Pertanto, sintetizzando quanto abbiamo innanzi descritto , possiamo dire :

- 1) Sono abrogati: il modello **A** , per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; il modello **B** , per la denuncia di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici; il modello **C** relativo agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
- 2) Sono stati abrogati gli artt. **40** e **328** del **DPR 547/55** nonché gli artt. **2, 3 e 4** del **D.M. 12 Settembre 1959**.
- 3) L'installatore deve rilasciare al datore di lavoro dichiarazione di conformità , per gli impianti di messa a terra a protezione dai fulmini. **Tale dichiarazione equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.**
- 4) Il datore di lavoro deve trasmettere, entro trenta giorni dalla messa in servizio dell'impianto, la dichiarazione di conformità all'ISPEL ed all'ASL o ARPA con raccomandata A/R la cui ricevuta deve essere esibita al personale ispettivo che ne faccia richiesta.

Scheda ISPEL mod. B –
abrogata dal DPR 462/2001

- 5) La prima verifica può essere effettuata a campione da parte dell'ISPEL . Il datore di lavoro per dette verifiche si può rivolgere all'ASL o all'ARPA o successivamente, a quegli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
Si fa rilevare che per gli impianti elettrici situati in luoghi soggetti a pericolo di esplosione, la prima verifica viene effettuata dall'ASL o ARPA, su tutti gli impianti.
- 6) Gli oneri per le verifiche a campione nonché per le periodiche, sono a carico del datore di lavoro.
- 7) **Le verifiche periodiche sono a cadenza biennale per i cantieri edili**, locali ad uso medico, locali dove maggiore è il rischio di incendio o rischio elettrico; per gli altri casi, le verifiche devono essere eseguite almeno ogni 5 anni.

NOTE

- *Esperti in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
¹ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
² Azienda Sanitaria Locale
³ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
⁴ Comitato di Unificazione Industriale
⁵ Comitato Elettrotecnico Italiano